

ABSTRACT

Il tema dell'applicazione delle misure cautelari personali in presenza di reati di tipo mafioso ha visto il susseguirsi di radicali interventi sia da parte del Legislatore che della Corte Costituzionale.

Inoltre, il nostro ordinamento ha dovuto recepire al proprio interno le direttive provenienti dalla Corte EDU, più volte intervenuta per condannare il nostro Paese per violazione della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo.

Per affrontare l'argomento relativo all'erosione del principio di presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati di tipo mafioso, si muoverà dall'esame di un caso pratico, riguardante un soggetto accusato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso prima, riqualificato in concorso esterno nella stessa poi.

Particolare attenzione verrà prestata all'*excursus* cautelare dell'imputato, con riferimento specifico alle motivazioni dei provvedimenti via via emessi dall'Autorità Giudiziaria precedente.

Verrà affrontata una breve analisi dell'evoluzione storica della massima misura limitativa della libertà personale, con uno sguardo al Codice Rocco del 1930, al sistema inquisitorio ed alla carcerazione preventiva.

Codice Rocco che subirà – con la promulgazione della Costituzione Repubblicana ed i primi interventi della Corte Costituzionale – significativi cambiamenti, che sfoceranno poi nel nuovo Codice Vassalli, in vigore dal 24 ottobre 1989, con il passaggio dalla carcerazione preventiva alla custodia cautelare in carcere.

Prende vita così il sistema accusatorio, con i limiti previsti nel codice di rito per l'applicazione della custodia cautelare in carcere, prevista quale *extrema ratio*.

Extrema ratio che verrà messa in discussione però dalla legislazione speciale antimafia, promulgata a seguito di tremendi fatti di cronaca che hanno purtroppo sconvolto il nostro Paese.

Verrà inoltre dedicata particolare attenzione alla nuova disciplina riguardante le c.d. presunzioni, muovendo dagli interventi sovranazionali e della Consulta.

Molteplici sono state infatti le sentenze della Corte costituzionale che, a partire dall'anno 2010, si sono succedute al fine di ridurre l'ambito di applicabilità del sistema presuntivo assoluto anche per gravi reati.

Interventi questi recepiti dal nostro Legislatore con la legge 47/2015, che ha riformulato – con la modifica dell'articolo 275 comma 3 c.p.p. – il sistema delle presunzioni assolute e relative, ridisegnando nella attuale e vigente versione il testo della citata norma con la specifica indicazione dei reati per i quali opera ancora il principio di presunzione assoluta, rientrando tra questi ultimi il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nonché dei reati per i quali – a seguito della indicata novella legislativa – oggi vige il sistema delle presunzioni relative.

L'autorevole intervento della Corte Costituzionale, che ha di fatto demolito la presunzione assoluta per il concorso esterno in associazione mafiosa, sarà infine analizzato, prima delle considerazioni conclusive del presente lavoro.

ABSTRACT (ENGLISH)

The application of precautionary measures in case of mafia related crimes has undergone major interventions by both the legislators and the Constitutional Court.

The Italian law code had to enact the directives from the European Court of Human Rights (EHCR) since Italy had been repeatedly convicted of violation of the European Convention on Human Rights.

Dealing with the redrafting of the suitability of pre-trial detention for mafia crimes, this text will investigate the practical case of a defendant at first accused of participating in a mafia association and then charged with complicity with mafia.

This work will focus on the indicted precautionary *excursus*, mainly referring to the reasons for the judgements provided by the judiciary.

The historical development of protective custody will be analysed considering the inquisitorial system, preventive detention and Rocco Code (1930), which changed after the promulgation of the Constitution of the Italian Republic and the first amendments from the Constitutional Court which will result in the Vassalli Code (24 October 1989) and in the transition from '*carcerazione preventiva*' to '*custodia cautelare in carcere*'.

The adversarial system was then adopted, with its limitations on the application of pre-trial detention, allowed only as *extrema ratio*.

This principle has been criticized in the anti-mafia special legislation, entered into force after terrible crimes which shocked Italy.

Close attention will be paid to the new regulation on the so-called presumptions, exploring supranational interventions as well as those passed by the Constitutional Court.

Starting from 2010 the Court has issued various sentences in order to limit the enforceability of absolute presumption, even for major crimes.

These interventions have been adopted by Italian lawmakers with law 47/2015, which has modified article 275 clause 3 of the Code of Criminal Procedure. The new law has revised both conclusive and rebuttable presumption, pointing out the specific crimes for which the rebuttable presumption is valid and those for which the conclusive presumption is still admissible, including the 'participation' to mafia-type associations.

The eminent intervention of the Constitutional Court to rule out the possibility of conclusive presumption in case of 'external complicity' with mafia associations will be discussed before the conclusion.

CAPITOLO I

Il procedimento penale 2495/17 R.G.N.R. Tribunale di Catania

I.1 In fatto

Nel febbraio 2016 una imponente operazione di polizia, diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha condotto all'arresto di oltre cento persone, sgominando di fatto una delle più importanti e storiche "famiglie" mafiose catanesi, operante nell'intera provincia etnea.

Tale operazione, denominata "Viceré"¹, ha condotto in carcere soggetti pluripregiudicati, ma anche insospettabili incensurati, avvocati e perfino un carabiniere.

Tra gli incensurati raggiunti dal massimo provvedimento custodiale vi era anche un imprenditore acese, fino a quel momento sconosciuto alle Forze dell'Ordine, arrestato (e si vedrà di seguito la rilevanza di questo particolare) al suo rientro da Milano.

Le indagini esperite nei confronti dell'imprenditore hanno permesso di accertare che lo stesso aveva ripetuti e frequenti contatti con personaggi (anch'essi di origine acese) residenti da tempo a Milano, luogo ove esercitavano attività lavorativa.

Le risultanze del materiale probatorio acquisito con le attività di indagine condotte dalla D.D.A. di Catania nei confronti del clan "Laudani"² sono confluite nel fascicolo processuale aperto sin dal 2015 dalla Procura Distrettuale Antimafia di Milano³ a carico di tali soggetti, nei confronti dei quali erano già state disposte ed

¹ Il provvedimento custodiale emesso dal GIP presso il Tribunale di Catania è stato eseguito su tutto il territorio italiano ed anche all'estero da oltre cinquecento Carabinieri, ed ha riguardato capi ed affiliati al clan "Laudani" operante a Catania ed in tutta la provincia etnea. Le accuse contestate riguardano i reati di associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, detenzione e porto illegale di armi, intestazione fittizia di beni ed altri reati. L'operazione "Viceré" segue quelle denominate "Fico d'India" e "Abisso" che hanno colpito il clan Laudani. L'indagine ha tratto spunto dalla scelta operata da Giuseppe Laudani (nipote dello storico "patriarca" Sebastiano Laudani), già ai vertici del gruppo criminale, di collaborare con la giustizia. Le sue dichiarazioni hanno permesso di delineare la mappa della ramificazione dei singoli gruppi sul territorio, le infiltrazioni nelle istituzioni ed il coinvolgimento di soggetti dell'avvocatura e delle forze dell'ordine. Sono state sequestrate "liste" di aziende ed esercizi sottoposti ad estorsione. Il clan Laudani viene indicato dalla Procura Distrettuale Antimafia di Catania come una delle più ramificate e pericolose organizzazioni criminali operante nel territorio catanese, con legami con legami anche con la 'ndrangheta reggina. La struttura del gruppo è caratterizzata da una forte connotazione familiare.

² «Il clan dei Laudani è uno dei gruppi storici della mafia catanese. Un gruppo che affonda le proprie radici nel quartiere di San Cristoforo, dove pare che il vecchio patriarca facesse l'allevatore di capre. Ciò prima di dedicarsi a un'attività più remunerativa, nel mercato clandestino della carne, base su cui sono state poste le fondamenta per la potente holding criminale dei "Mussi di ficurinia". I Laudani impiegano poco, infatti, per entrare in possesso di macellerie e allevamenti di bestiame della provincia e, soprattutto, dell'hinterland. E fissano il loro quartier generale a Canalicchio, là dove aprono la famosa macelleria di via Pietra dell'Ova in cui verrà ucciso in un agguato, nell'agosto del 1990, nell'ambito dell'ennesima faida, Santo Laudani, uno dei figli dello stesso Patriarca. Ma prima di questo evento luttuoso ci sono lustri di estorsioni, usura e rapine. E pure di alleanze poi rinnegate e di omicidi», da «I "Mussi di ficurinia", la genesi del clan» di Concetto Mannisi, in La Sicilia <https://www.lasicilia.it/news/catania/101088/i-mussi-di-ficurinia-la-genesi-del-clan.html>

³ Proc. Pen. N.23876/15 R.G.N.R.

effettuate intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre ad attività di osservazione e controllo sul territorio.

Lo sviluppo dell'attività investigativa ha accertato che tali ultimi soggetti avevano l'appalto dei servizi di vigilanza e pulizie all'interno dei supermercati di una rinomata catena europea, operante appunto anche in Sicilia.

I sospetti degli investigatori si orientavano circa un possibile interesse mafioso, seppur indiretto, nella gestione di tali servizi, in quanto si riteneva che una parte dei proventi di tale seppur lecita attività fosse destinata alla famiglia mafiosa catanese.

La Procura della Repubblica di Milano trasmetteva copia integrale degli atti di indagine compiuti nel procedimento n. 23876/15 R.G.N.R., in quanto era palesemente emersa l'operatività anche in territorio milanese di esponenti del clan "Laudani".

I magistrati milanesi, dopo aver descritto le modalità con le quali l'indicata organizzazione criminale era riuscita a radicarsi anche nel tessuto imprenditoriale lombardo, evidenziano come gli atti di indagine hanno consentito di verificare ed accertare la scelta del sodalizio criminale di abbandonare una visione definita "mafio-centrica", per volgere invece l'attenzione su altri aspetti che permettono alla mafia di attecchire e prosperare in territori non tradizionali.

Proprio per tale ragione nel procedimento "milanese" vengono contestati una serie di reati economici satellite, tutti aggravati *ex* articolo 7 d.l. 152/1991⁴, reati sicuramente meno cruenti di quelli tipici di un'associazione mafiosa ma portatori di consistenti risorse finanziarie

Con l'arresto dell'imprenditore acese (si ribadisce, avvenuto nel febbraio 2016) i servizi investigativi di intercettazione e di appostamento hanno permesso di rilevare che un dipendente dell'imprenditore, a nome B.E., aveva in pratica sostituito il proprio titolare nei rapporti con i soggetti milanesi, occupandosi nello specifico esclusivamente

⁴ Il d.l. 152/91 convertito in l. 203/91 fu emanato dal legislatore – allo scopo di rafforzare le previsioni penali contro la criminalità organizzata – per colpire i soggetti non inseriti nella stessa. Per tale ragione è stata prevista l'aggravante di cui all'articolo 7 che si riporta. "Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante." Con d.lgs. del 1 marzo 2018 n.21 tale aggravante ad effetto speciale è stata inserita all'interno dell'articolo 416 bis 1 c.p. che per completezza si riporta integralmente: "Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma".

di ricevere i soldi che venivano inviati dai sodali milanesi e destinati – secondo l'assunto accusatorio – a finanziare la consorceria mafiosa.

Numerose sono state le consegne riscontrate nel periodo 2016-2017, alcune delle quali registrate dalle disposte ed autorizzate intercettazioni ambientali, altre addirittura financo videoriprese.

Le indagini di cui trattasi, per ovvi motivi di competenza territoriale sono stata coordinate e dirette sia dalla Procura della Repubblica di Catania che da quella di Milano.

Nel maggio 2017, un'operazione condotta dalla Procura della Repubblica di Milano ha portato alla cattura di tutti i soggetti "milanesi" in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Milano nell'ambito del procedimento penale sopra indicato, mentre la Procura catanese ha disposto il fermo nei confronti di due catanesi, uno dei quali è appunto B.E, giusto provvedimento di trasmissione per competenza territoriale delle risultanze investigative riguardanti appunto tali soggetti⁵.

L'ipotesi di reato contestata al fermato era la partecipazione ad associazione di tipo mafioso, in quanto i magistrati procedenti ritenevano il soggetto organicamente inserito nel sodalizio criminale de quo.

A seguito della rituale udienza di convalida del fermo, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Catania, pur non convalidando formalmente il fermo e seppur ritenendo la condotta contestata all'indagato siccome rientrante nella fattispecie di cui agli articoli 110 e 416-bis c.p.⁶, disponeva nei confronti di B.E. la misura della custodia cautelare in carcere.

I.2 In diritto

Per come esposto, i fatti contestati a B.E. pongono un problema di inquadramento della vicenda nell'ipotesi di partecipazione piena al sodalizio mafioso, ovvero del c.d. "concorso esterno" allo stesso.

Il GIP di Catania affronta tale questione nel corpo dell'ordinanza applicativa della misura cautelare subito dopo aver esaminato gli elementi di fatto a carico dell'indagato:

«Ciò premesso in fatto, occorre adesso procedere alla qualificazione giuridica degli accadimenti per come in questa sede accertati, premettendo, all'uopo, che sia il B. che il G. sono soggetti incensurati riguardo ai quali non risultano, altresì, elementi di

⁵ La Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, una volta ricevuti gli atti di indagine (e, in special modo, le informative di P.G. della Squadra Mobile di Milano e del Nucleo Polizia Tributaria di Varese, formava autonomo procedimento penale avente numero 2495/17 R.G.R.N. Le ragioni del fermo venivano individuate nell'attuale e concreto pericolo che i due soggetti, nel momento in cui i complici verranno raggiunti dal provvedimento custodiale emesso dal GIP presso il Tribunale di Milano, venendo a conoscenza di essere anch'essi indagati per gravi imputazioni e potendo ritenere ragionevole di essere a breve raggiunti da provvedimento restrittivo, grazie anche alla rete di complicità - sia in Italia che all'estero - di cui gode il clan "Laudani", possano allontanarsi rendendosi irraggiungibili.

⁶ C.d. "concorso esterno in associazione di tipo mafioso".

reità diversi ed ulteriori (quali, in particolare, quelli che, usualmente, si ricavano, in questa tipologia di procedimenti, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia)»⁷.

Il Giudice, quindi analizza il consolidato orientamento giurisprudenziale venutosi a formare a seguito della nota sentenza c.d. “Mannino”⁸, secondo il quale – oltre a ritenere configurabile il concorso esterno anche per il delitto di associazione di tipo mafioso – viene definito come “partecipe” il soggetto che, inserito stabilmente ed organicamente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, non solo “è” ma “prende parte” alla stessa, secondo un criterio dinamico e funzionalistico in ragione del ruolo e dei compiti che ci si obbliga a svolgere al fine di consentire al sodalizio criminale il raggiungimento dei propri fini.

È invece “concorrente esterno” colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa e privo della c.d. “*affectio societatis*”⁹ (ossia non “prende parte” alla stessa) tuttavia fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo (che deve avere un’effettiva rilevanza causale sulle capacità operative dell’associazione), contributo comunque diretto alla realizzazione, anche parziale del programma criminoso del sodalizio.

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, il concorrente esterno, ancorché privo dell’*affectio societatis* e quindi della volontà di fare parte dell’associazione, è tuttavia consapevole dei metodi e della finalità della stessa e si rappresenta appieno che la propria attività di sostegno risulta vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento della stessa: «egli “sa” e “vuole” che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio»¹⁰.

Proprio alla luce di tali insegnamenti, analizzando gli elementi fattuali a carico di B.E., il GIP presso il Tribunale di Catania inquadra la fattispecie *de qua* siccome rientrante nell’ipotesi di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p.:

«Difetta, pertanto, allo stato la prova di una condotta di partecipazione allo stesso effettivamente ascrivibile - postulando, questa, la dimostrazione, nella specie carente, di un suo stabile ed organico inserimento nella struttura organizzativa dell’associazione mafiosa, del ruolo in ipotesi attribuitogli e dei compiti a questi riconducibili, altrettanto ipoteticamente funzionali al raggiungimento degli scopi del sodalizio - ma, al contempo, non può certamente dubitarsi che, quantità e qualità dei contributi anzidetti, sistematicamente offerti dal B. a decorrere dal mese di marzo

⁷ Ord. GIP Trib. Catania del 17 maggio 2017.

⁸ Sent. Cass., Sez. Un., del 12 luglio 2005, n. 33748, in http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2013/09/concorso-esterno-Mannino-SU-33748_2005.pdf

⁹ Traduzione: “Volontà di essere soci”. Spiegazione: “Perché possa ritenersi sussistente l’elemento soggettivo in capo al singolo membro dell’associazione, occorrerà accertare la coscienza e volontà del singolo di apportare il contributo richiesto dalla norma incriminatrice. La volontarietà dell’azione dovrà, inoltre, essere accompagnata dalla consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente, con il predetto contributo, alla vita dell’associazione e di essere a conoscenza dello scopo e delle finalità del gruppo criminoso. L’elemento soggettivo del delitto consiste, infatti, sia nel dolo generico, sia nel dolo specifico: da un lato il soggetto deve agire volontariamente raffigurandosi, nel momento della commissione del fatto, il vincolo associativo e l’afferenza del suo contributo alle dinamiche criminali del gruppo, dall’altro lato, deve agire con la speciale intenzione di eseguire o far eseguire uno o più delitti...”, in <http://www.penalistiassociati.net/it/massime-e-sentenze/associazione-per-delinquere/delitti-contro-l-ordine-pubblico-associazione-per-delinquere-affectio-societatis-elemento-soggettivo-art-416-c-p/>

¹⁰ Sent. Cass., Sez. Un., del 12 luglio 2005, n. 33748, in http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2013/09/concorso-esterno-Mannino-SU-33748_2005.pdf

dell'anno 2016, abbiano assolto e garantito, in un momento di grave destabilizzazione, una funzione di tipo previdenziale certamente fondamentale ai fini della conservazione, se non del rafforzamento - delle capacità operative dell'associazione, concorrendo, così, alla realizzazione, anche parziale, del relativo programma criminoso»¹¹.

L'inquadramento giuridico della vicenda del B. siccome effettuato dal GIP ha trovato successiva conferma nel provvedimento del Tribunale di Catania costituito *ex* articolo 309 c.p.p.; invero a seguito della rituale richiesta di riesame proposta avverso l'ordinanza di custodia cautelare del GIP, il tribunale etneo - dopo aver elencato i gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato - così si esprime:

«Alla luce degli elementi riportati appare dunque evidente l'effettività del ruolo attribuito al B., che appare correttamente inquadrato nella fattispecie di concorso esterno, proprio in considerazione dell'assenza di elementi anche pregressi, attestanti la stabile compenetrazione del ricorrente negli interessi del sodalizio»¹².

Anche il Supremo Collegio, decidendo a seguito di ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania, conferma la corretta qualificazione giuridica della vicenda siccome rientrante nell'ipotesi del c.d. "concorso esterno".

Nonostante la Procura della Repubblica di Catania non abbia mai impugnato in sede cautelare l'originaria ordinanza del GIP circa la qualificazione giuridica del fatto contestato al B.E., al momento dell'emissione della richiesta di rinvio a giudizio diretta al Giudice per l'udienza preliminare il reato contestato al B. torna ad essere quello di cui all'articolo 416-*bis*, comma 1, 2, 3 e 6 c.p. perché facente parte di un'associazione di tipo mafioso intesa "Laudani" operante nel territorio della provincia di Catania.

In particolare, al B. veniva contestato di aver fatto pervenire con cadenza periodica al clan somme di denaro, finalizzate al mantenimento in carcere dei sodali detenuti e delle famiglie di questi ultimi, somme provenienti da fonti extrabilancio creati *ad hoc* tramite l'emissione di false fatturazioni grazie al concorso di soggetti compiacenti.

Dette somme - secondi l'ipotesi accusatoria - a partire dal febbraio 2016 (data dell'arresto dell'imprenditore acese¹³) venivano consegnate al B., stretto collaboratore dell'imprenditore.

All'udienza preliminare, pertanto, il B. è chiamato a rispondere non più dell'ipotesi del c.d. "concorso esterno", ma di partecipazione piena al clan mafioso¹⁴.

Nel corso di tale udienza l'imputato personalmente avanzava richiesta di giudizio abbreviato; procedendosi quindi con tale rito alternativo, il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania ha ritenuto provata la penale responsabilità di B.E., condannando lo stesso per la partecipazione ad associazione di tipo mafioso alla pena finale di anni sei e mesi otto (muovendo dal minimo edittale, ridotto per la scelta del rito), oltre le consequenziali pene accessorie.

Nel rituale atto di appello presentato dalla difesa avverso la sentenza di primo grado, tra gli altri motivi di impugnazione, uno riguardava specificamente la

¹¹ Ord. GIP Trib. Catania, del 17 maggio 2017.

¹² Ord. Trib. Lib. Catania, del 31 maggio 2017.

¹³ *Supra*, § 1.

¹⁴ *Ex* articolo 416-*bis* c.p.

qualificazione giuridica dei fatti *de quibus*: concorso esterno o partecipazione al sodalizio mafioso.

Nel corso del giudizio di appello l'imputato rinunciava a quasi tutti i motivi di appello di merito esposti con l'atto di gravame, ad eccezione – per quello che rileva in questa sede – di quello afferente la riqualificazione del fatto contestato ai sensi degli articoli 110 e 416-*bis* del codice penale.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello chiedeva l'accoglimento del motivo inerente la riqualificazione del fatto, con sensibile riduzione della pena inflitta in primo grado.

La Corte di Appello di Catania, dopo aver esposto in sentenza gli elementi emersi nel corso del procedimento, stabilisce quanto segue:

«Così riassunti gli elementi probatori emessi a carico dell'odierno imputato, ritiene questa corte che essi, conformemente a quanto rassegnato da P.G. in sede di discussione sebbene non idonei a comprovare l'intraneità di E.B. nel sodalizio criminoso di cui si tratta, dimostrano, invece, il concorso esterno del predetto nel reato associativo di cui in rubrica»¹⁵.

Il Giudice di Appello, richiama la “famosa” sentenza Mannino¹⁶ emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, richiamando in concreto le stesse argomentazioni sviluppate del GIP presso il Tribunale di Catania nell'originario provvedimento cautelare, arricchendo il percorso motivazionale con il richiamo alle sentenze del Supremo Collegio Dell'Utri¹⁷ e Dell'Utri *bis*¹⁸, e concludendo:

«In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra espressi, questa corte, diversamente da quanto rassegnato dal giudice di prime cure, non ritiene che le modalità comportamentali poste in essere dall'odierno imputato siano dimostrative della partecipazione del predetto al consesso malavitoso in argomento»¹⁹.

La Corte, dopo aver analizzato il ruolo del B. quale collettore delle somme provenienti da Milano afferma che:

«Tuttavia, tale compito, tenuto conto di quanto sopra detto in ordine alle circostanze che ne avevano determinato il conferimento, in assenza di elementi ulteriori atti a comprovare, comunque, l'intraneità dell'imputato nel consesso malavitoso in argomento, non consente di ritenere B. partecipe dell'organizzazione mafiosa in esame e, dunque, soggetti dinamicamente e funzionalmente a disposizione di essa e, quindi, operante – in esecuzione di un ruolo effettivo e in attuazione dei vincoli assunti – per il perseguimento delle finalità associative»²⁰.

La Corte ritiene invece che la condotta dell'imputato, diretta a favorire un accordo dallo stesso conosciuto e voluto relativo alla corresponsione delle somme di

¹⁵ Sent. Corte App. Catania, Sez. III Pen., del 16 maggio 2019.

¹⁶ Sent. Cass., Sez. Un., del 12 luglio 2005, n. 33748, in http://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2013/09/concorso-esterno-Mannino-SU-33748_2005.pdf

¹⁷ Sent. Cass. Pen., Sez. V, del 9 marzo 2012, n. 15727, in https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2013/09/concorso-esterno-Dell-Utri-15727_2012.pdf

¹⁸ Sent. Cass. Pen., Sez. I, del 9 maggio 2014, n. 28225, in <https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2015/10/cass-pen-conc-est-2014-28225.pdf>

¹⁹ Sent. Corte App. Catania, Sez. III Pen., del 16 maggio 2019.

²⁰ Sent. Corte App. Catania, Sez. III Pen., del 16 maggio 2019.

denaro dirette al sostentamento degli associati, risulta produttiva di effetti di conservazione e/o rafforzamento del clan, e pertanto rientrante nella fattispecie di cui agli articoli 110 e 416-*bis* del Codice Penale.

I.3 La misura cautelare applicata

Come sopra riferito²¹, il GIP ha applicato a B.E. la custodia cautelare in carcere, nonostante la riqualificazione del reato contestato nella fattispecie di cui agli articoli 110 e 416-*bis* c.p.

Ciò a causa della compresenza sia dei gravi indizi di colpevolezza (precedentemente analizzati²²), sia dell'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, lettera c), c.p.p.²³ in quanto il GIP rilevava l'esistenza di «condotte ripetutesi in epoca sino ad epoca estremamente recente»²⁴ e non ritenendo «certamente residuale l'ipotesi che, ancora tramite il B., analoghi contributi possano essere convogliati nonostante l'arresto dei soggetti che, sino ad ora, hanno agito in Lombardia mantenendo, al contempo, rapporti con l'organizzazione mafiosa radicata nel territorio catanese»²⁵.

Nello specifico, il Giudice non si è limitato a richiamare nel provvedimento custodiale la c.d. “presunzione assoluta” di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'articolo 275 c.p.p., e ciò proprio a seguito dell'avvenuta riqualificazione del reato contestato all'indagato.

Appare meritevole di essere riportato integralmente l'apprezzabile percorso motivazionale rassegnato dal GIP nell'ordinanza custodiale:

«Ciò consente, peraltro, di considerare attualmente operativa la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari posta dall'art. 275 c.p.p., comma 3, non potendosi certamente escludere – in forza di quanto testé osservato e secondo una valutazione di tipo prognostico – la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell'”extraneus” alla vita della consorterìa e richiedendosi, invece, ai fini del superamento della presunzione anzidetta, elementi diretti a comprovare l'impossibilità – o, quanto meno, l'elevata improbabilità – che il concorrente esterno possa ancora fornire un contributo alla cosca, ovvero volti ad evidenziare il venir meno degli interessi comuni con l'associazione o, ancora, la perdita di quegli strumenti che assicuravano di poter contribuire alla sopravvivenza del gruppo criminale (così, Cass.

²¹ *Supra*, § 1.

²² *Supra*, § 2.

²³ “Quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell'imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede”.

²⁴ Ord. GIP Trib. Catania, del 17 maggio 2017.

²⁵ Ord. GIP Trib. Catania, del 17 maggio 2017.

Sez. 6[^], sent. n. 9748/2014 e Sez. 2[^], sent. n. 14773/2014, lì dove si è precisato che per il concorrente esterno i parametri per superare la presunzione non coincidono con la rescissione definitiva del vincolo associativo, ma comportano “una prognosi in ordine alla ripetibilità o meno della situazione che ha dato luogo al contributo dell’extraneus alla vita della consorterìa”»²⁶.

Il richiamo operato dal GIP alla giurisprudenza di legittimità sembra comprovare il ragionamento logico-giuridico seguito dal giudice nel percorso motivazionale posto a fondamento della decisione assunta.

Infatti, la disposta massima misura cautelare trovava sostanzialmente conferma nel rigetto tanto della richiesta di riesame presentata *ex* articolo 309 c.p.p. quanto nel successivo ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 311 del codice di rito.

I Giudici del riesame, richiamando altre massime del Supremo Collegio, confermano la decisione assunta dal GIP con la seguente motivazione:

«In punto di esigenze cautelari, premesso che: “In tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, dalla ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell’”extraneus” alla vita della consorterìa, tenendo conto in questa prospettiva dell’attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32004 del 17/06/2015), nessun dato apportato dalla difesa o altrimenti emerso dal compendio indiziario, depone nel senso della insussistenza del pericolo di recidiva o della adeguatezza di misura meno afflittiva di quella in atto ad arginare detto pericolo.

Invero, la condotta attribuita al B. sino ad epoca recentissima (come desumibile dai dati riportati nella nota del 27.4.2017, relativa ad ulteriori acquisizioni investigative attestanti la prosecuzione della condotta almeno sino al marzo 2017) si connota di particolare gravità, perché rivolta al mantenimento in vita di una pericolosissima associazione mafiosa insistente sul territorio siciliano con allarmanti ramificazioni in altre zone del territorio nazionale»²⁷.

In più, il Tribunale del riesame affronta – ai fini della confutazione – le rassegnate argomentazioni difensive circa la concreta insussistenza del pericolo di reiterazione:

«Tali considerazioni rendono recessivo il dato formale dell’incensuratezza del B. e del tutto priva di rilievo l’argomentazione relativa alla sopravvenuta detenzione degli altri soggetti coinvolti nell’indagine, che non può certo costituire un dato cui ancorare la valutazione prognostica in materia cautelare»²⁸.

La Corte di Cassazione, analizzando il ricorso *ex* articolo 311 c.p.p. ritualmente proposto avverso la citata ordinanza del Tribunale di Catania, rafforza il percorso argomentativo sviluppato tanto dal GIP che dai Giudici del riesame:

²⁶ Ord. GIP Trib. Catania, del 17 maggio 2017.

²⁷ Ord. Trib. Lib. Catania, del 31 maggio 2017.

²⁸ Ord. Trib. Lib. Catania, del 31 maggio 2017.

«...osserva il Collegio che il provvedimento genetico e l'ordinanza del riesame, integrandosi reciprocamente, hanno compiuto, diversamente da quanto dedotto dalla difesa, una autonoma valutazione sia sulle esigenze cautelari sia sul profilo dell'adeguatezza della misura, ritenendo la misura carceraria assolutamente necessaria in rapporto alle esigenze cautelari imposte dalle condotte ascritte all'indagato, avuto riguardo allo stabile e recentissimo contributo agevolatore da lui prestato e alla spiccata gravità della condotta tenuta, alla particolare pericolosità del clan mafioso cui apparteneva, alla manifestazione della volontà di mantenere il legame anche dopo l'eventuale arresto.

Elementi, questi, ritenuti prevalenti, sul piano prognostico, rispetto al dato della formale incensuratezza. In questo modo, in definitiva, i giudici di merito hanno adeguatamente valutato, in termini di concretezza ed attualità, il pericolo di recidiva e come non sufficiente, la misura domiciliare, a impedire all'odierno indagato di reiterare condotte concorsuali, fornendo puntuale ed articolata motivazione.

Ciò che, in definitiva, ridonda in termini di manifesta infondatezza delle censure svolte»²⁹.

La Suprema Corte di Cassazione, pertanto, conferma la correttezza della massima misura cautelare *illo tempore* disposta dal GIP.

I.4 La riqualificazione in concorso esterno e la modifica dell'originaria misura massima custodiale

Una volta venutosi a formare il c.d. "giudicato cautelare" a seguito della sopra riportata sentenza della Corte di Cassazione³⁰, anche successive istanze rivolte al GIP per ottenere quantomeno la sostituzione della custodia cautelare in carcere con altra misura meno afflittiva non trovavano accoglimento, così come gli appelli proposti al Tribunale della Libertà a norma dell'articolo 310 c.p.p. avverso le ordinanze reiettive del Giudice.

Si è già sopra³¹ esposto che la Procura della Repubblica procedente avanzava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di B.E. contestando allo stesso l'originario reato di cui all'articolo 416-*bis* c.p.

Una volta ammesso l'imputato al rito abbreviato, la difesa avanzava istanza al GUP al fine di richiedere la revoca o la sostituzione della misura carceraria; il Pubblico Ministero esprimeva parere contrario ed il Giudice rigettava l'istanza vista «la natura del reato contestato...»³².

Il successivo appello proposto avverso tale ordinanza reiettiva non trovava accoglimento da parte del Tribunale di Catania.

Si è già rappresentato³³ che a seguito del giudizio abbreviato il Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania ha ritenuto sussistente la penale

²⁹ Sent. Cass. Pen., Sez. I, n. 11320/2018.

³⁰ Sent. Cass. Pen., Sez. I, n. 11320/2018.

³¹ *Supra*, § 2.

³² Ord. GIP Trib. Catania, del 21 aprile 2018.

³³ *Supra*, § 2.